

Istruzione parentale, segnalazione criticità relative all'avvio dell'istruzione parentale

Da laifitalia <laifitalia@pec.it>**A** dgosv@postacert.istruzione.it <dgosv@postacert.istruzione.it>**Data** giovedì 26 ottobre 2023 - 12:37

Sergio Leali

Presidente L.A.I.F. a.p.s.

www.laifitalia.it

Spett.le

Capo Dipartimento

Dott.ssa Carmela Palumbo**Oggetto: Istruzione parentale, segnalazione criticità relative all'avvio dell'istruzione parentale**

In vista della prossima nota ministeriale sulle iscrizioni, in qualità di Presidente di L.A.I.F a.p.s, associazione per l'istruzione parentale, sottopongo alla Sua attenzione alcuni aspetti di criticità relativi a questo momento amministrativo in istruzione parentale.

Accanto al rilievo di questi, propongo le azioni che, dal nostro punto di vista, potrebbero portare alla risoluzione o ad una mediazione onorevole sia per le famiglia che per le istituzioni scolastiche.

Le proposte che avanziamo sono tutte all'interno dell'ordinamento e non richiedono cambiamenti normativi o legislativi.

Ci proponiamo in spirito di sussidiarietà e collaborazione, anche ai sensi dell'art. 118 della nostra Costituzione, certi di trovare altrettanta disponibilità. Ci rendiamo conto che il fenomeno dell'istruzione parentale presenta delle "relative" novità nel panorama del sistema dell'istruzione Italiano; è normale che non tutte le caratteristiche siano colte da chi non vive dall'interno questa esperienza.

Per questo ci mettiamo a disposizione, consci di essere parte del sistema e di avere dei precisi doveri di cittadinanza rispetto ad esso. Il nostro intento è quello di partecipare a questo difficilissimo momento storico-culturale di crisi acuta e nella stessa misura di necessità, non fermanoci allo stato di fatto ma progettando il miglioramento.

Ci rendiamo disponibili ed auspichiamo di poter condividere anche in presenza (e/o per via video-telematica) un tavolo progettuale sulle tematiche qui esposte.

Premetto che L.A.I.F. a.p.s, non si occupa di organizzare né di condurre scuole parentali, e neppure di fornire o indicare insegnanti o produrre e distribuire prodotti didattici on-line.

Il nostro impegno è volto ad approfondire la natura culturale e civica dell'istruzione parentale, a trasmettere ed a mettere a disposizione gratuitamente il corpus del nostro lavoro a coloro che per vari motivi si avvicinano o frequentano il mondo dell'istruzione parentale.

La nostra associata e co-fondatrice Nunzia Vezzola è stata invitata e sarà presente il 27 e 28 ottobre a Ravello al Primo Convegno della Giustizia Amministrativa organizzato dal Consiglio di Stato: Protezione, garanzie e tutele in una società fluida, globalizzata e multilivello dove porterà un contributo sull'istruzione parentale in Italia.

Sulla scorta delle esperienze concrete di molte famiglie, che per consultazioni si rivolgono alla nostra associazione, sono a rappresentarLe i passaggi salienti, nel rapporto scuola- famiglia, che spesso costituiscono motivo di attrito. Non di rado, la sostanza delle questioni è legata a dei formalismi o ad interpretazioni procedurali, che nell'ambito del buon senso potrebbero serenamente trovare modalità di gestione sostenibili da tutte le parti in gioco.

Il presente documento si struttura sulla esposizione delle criticità e sulla proposta di azioni che potrebbero portare al loro superamento.

1) Il destinatario della comunicazione di istruzione parentale

La criticità

Uno dei motivi di fraintendimenti tra genitori e dirigenti è l'individuazione della figura di riferimento per ricevere la comunicazione di istruzione parentale.

Il D.Lgs. 62/2017 individua chiaramente nel "dirigente scolastico del territorio di residenza" la figura istituzionale preposta per la ricezione della comunicazione. Lo stesso è tenuto ad effettuare l'accertamento, attraverso l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, del godimento del diritto di istruzione del giovane e del dovere a carico dei genitori.

Questo fino alla copertura dell'obbligo di istruzione, ovvero per 10 annualità di periodo di istruzione o al compimento dei 16 anni.

Il problema si presenta sostanzialmente ad ogni passaggio di grado d'istruzione: quando la/il giovane passa dalla primaria alla secondaria di primo grado e poi nel periodo corrispondente alla secondaria di secondo grado.

Ulteriormente, questo concatenarsi di ricadute si protrae quando vi è il passaggio al periodo dell'obbligo di formazione.

Inoltre, al momento attuale non ci risultano esistere indicazioni ministeriali (note, circolari o altro) che contengano l'informazione su chi sia il destinatario della comunicazione di istruzione parentale nel secondo ciclo. L'articolo 23 del D.Lgs. cita genericamente il "Dirigente scolastico del territorio di

residenza”. Quale? Quello dell’Istituto comprensivo? Quello di una scuola superiore con l’indirizzo di studi scelto dal giovane in istruzione parentale? Quello della scuola superiore più vicina?

La riflessione

Ci sembra di poter dire che la più efficace, proporzionata e coerente interpretazione della gestione di questo passaggio sia quella che vede al centro del trattamento amministrativo il dirigente dell’istituto comprensivo competente per territorio di residenza, sia per il primo ciclo che per il secondo. L’interazione tra i due principali soggetti chiamati al controllo dell’evasione dall’obbligo di istruzione, l’amministrazione civica e la scuola, hanno come luogo di azione e quindi di riferimento comune, la residenza. Appare consequenziale che le funzioni amministrative riguardanti il cittadino residente in un dato luogo, siano in capo agli enti che hanno "giurisdizione" in quel luogo, identificato con la residenza.

Inoltre, è da rilevare come in istruzione parentale i due momenti principali di raccordo tra l’istituzione famiglia e le istituzioni scolastiche in particolare siano distinti.

La comunicazione di istruzione parentale e l’accertamento/esame sono separati nel tempo e nello spazio e trovano come piano di riferimento e raccordo l’Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Infatti l’accertamento/esame può essere richiesto ed effettuato in qualsiasi scuola statale o parificata italiana, la quale, una volta espletata la funzione, interviene sull’Anagrafe Nazionale degli Studenti per riportarne le risultanze, ai sensi della nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022. In tal modo, chi è tenuto alla verifica del dovere/diritto all’istruzione (l’istituzione scolastica di riferimento per residenza e l’amministrazione civica) possono adempiere a loro volta all’azione di controllo.

In istruzione parentale, la scuola svolge un importante ruolo di carattere burocratico che non richiede la concomitanza degli strumenti “comunicazione” ed “accertamento/esame”, i quali proprio nella piattaforma Anagrafe Nazionale degli Studenti agiscono e pongono a disposizione, a chi ne ha titolo, i dati necessari e sufficienti per una opportuna ed efficace azione di controllo.

Per la comunicazione, il soggetto che più logicamente è titolato alla ricezione è l’istituzione scolastica di riferimento del territorio di residenza; per l’accertamento/esame, ogni scuola italiana pubblica o paritaria ne è competente. Questa articolazione concettuale è lucidamente percepibile nella normativa, quanto non lo è nella prassi.

Il suo ruolo del dirigente del territorio di residenza si esaurisce nell’accoglimento della dichiarazione annuale, nell’aggiornamento e monitoraggio dell’ANS. Nella fase dell’accertamento/esame subentra una scuola secondaria superiore.

Come accennato sopra, non c’è un nesso causale tra i due momenti; il primo dirigente deve solo prendere atto che un dato la/il giovane sta facendo un percorso obbligatorio di istruzione o formazione attraverso un istituto legittimo qual è l’istruzione parentale. Accedendo all’Anagrafe Nazionale

degli Studenti può inoltre completare la sua azione di controllo consultando i dati inseriti dall'istituto scolastico dove si è tenuto l'accertamento/esame.

Alla luce di queste considerazioni, non ha consistenza l'idea che la comunicazione nell'ambito della "secondaria di secondo grado", debba essere fatta ad un istituto che contempra nella sua offerta formativa il corso di studi prescelto. Il rapporto con questo si concretizzerà utilmente al momento dell'accertamento/esame, i cui esiti, per norma, la scuola stessa andrà a registrare nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Questa linearità e semplicità ci sembra insita nella normativa, la quale, quando specifica che la comunicazione va fatta al dirigente competente per territorio di residenza e l'accertamento/esame può essere fatto in qualsiasi scuola italiana, statale o parificata, dimostra di ben disporre concettualmente e praticamente la questione.

In fondo, seguire tali disposizioni renderebbe la vita più serena, semplice ed efficace a tutti, scuola e genitori.

Anche questo è uno dei principali obiettivi della pubblica amministrazione.

L'azione

Sarebbero utili entrambe le seguenti azioni :

1. Specificare a chi deve essere presentata la comunicazione di istruzione parentale. Se va indirizzata al/la Dirigente competente per territorio di residenza, specificare che è così per entrambi i cicli di istruzione, come pure per l'obbligo di formazione;
2. Verificare che la piattaforma del SIDI consenta anche ai Dirigenti del primo ciclo di inserire la dicitura "istruzione parentale" a studenti del loro territorio in età di secondo ciclo. Se così non fosse, potrebbe rendersi necessario un adeguamento della piattaforma per consentire ai dirigenti scolastici di operare in coerenza con le norme.

2) Il Progetto Didattico Educativo, come documento allegato alla comunicazione di istruzione parentale

La criticità

La circolare ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 introduce la tempistica della consegna del progetto didattico-educativo in concomitanza della comunicazione di avvio o prosecuzione dell'istruzione parentale, richiamando l'allineamento con il D.M. 5/2021.

Il citato D.M. pone il progetto didattico educativo come necessario corredo della domanda di svolgimento dell'accertamento/esame (art. 3 c. 1):

"I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno."

Il progetto didattico-educativo da presentare secondo il D.M. 5/2021:

- ha per destinatario il dirigente scolastico della scuola d'esame (che può essere diverso da quello che riceve la comunicazione di istruzione parentale)
- ha la scadenza del 30 aprile, e non di fine gennaio
- ha carattere consultivo: contiene, o dovrebbe contenere, gli elementi progettuali di analisi, educativi e didattici, necessari per mettere gli accertatori della scuola nella condizione di miglior chiarezza a fronte della persona con cui dovranno rapportarsi per accertare il diritto/dovere di istruzione e comunque che vi è un percorso di crescita e sviluppo.

La richiesta di allegarlo alla comunicazione annuale di gennaio non persuade, né rispetto alla consequenzialità normativa, né rispetto alla compiutezza concettuale dell'indicazione.

Infatti la consegna del progetto didattico-educativo in un periodo anticipato di circa 18 mesi rispetto all'annualità di riferimento non riesce a dare alcuna indicazione utile per una gestione sostanziale ed amministrativa.

La persona che apprende, soprattutto in tenera età, è protagonista di processi evolutivi che non possono essere fissati a priori con un anticipo addirittura di 18 mesi.

In questi casi viene messa in atto una progettualità genitoriale di grande attenzione ed ascolto, che si sviluppa in progressione e che si articola sulle fasi caratterizzanti della vita dei figli.

In istruzione parentale, perseguita con questo atteggiamento, si può parlare di fasi progettuali che quindi esprimono elaborazioni relative del progetto e non necessariamente questo procederà in maniera lineare e rigidamente unidirezionale.

La caratterizzazione di queste fasi è fondamentale per gestire la materia con consapevolezza.

Ad esempio, un progetto pensato un anno e mezzo prima del momento della sua verifica, può risultare alla fine del percorso affatto diverso da come è partito; per tanto il dato della congruenza con il progetto didattico-educativo presentato al momento dell'esame/accertamento ed alla scuola dove viene effettuata la richiesta, non ha una ragion d'essere sufficientemente sostenibile. Si può individuare una ragion d'essere virtuosa in un Progetto Educativo Didattico "preliminare", che i genitori e i figli presentino, volontariamente e facoltativamente, alla scuola scelta a riferimento, o anche eventualmente per l'accertamento/esame, a titolo di chiamata alla collaborazione ed alla sussidiarietà, per fare un percorso, in alcune parti o in tutte, "insieme".

Le azioni possibili

In attesa di una maturazione della riflessione, il progetto didattico-educativo potrebbe essere cancellato dagli adempimenti per l'avvio o la prosecuzione dell'istruzione parentale. Resterebbe però nella fase di richiesta di esame, come indicato dal D.M. 5/2021.

Diversamente, sarà necessario specificare il carattere di PROGETTO PRELIMINARE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE la cui presentazione è su

base volontaria e facoltativa, anche se magari auspicata, al fine di avviare eventualmente un percorso di sussidiarietà.

Tale presentazione non dovrebbe essere soggetta a validazione da parte della scuola e dovrebbe essere acquisita come presa d'atto.

3) Il cambio della scuola di riferimento per la comunicazione di istruzione parentale, o per una variazione in itinere

La criticità

Per motivi di cambio di residenza e/o altri particolari, le famiglie secondo la norma che prevede che la gestione dell'Anagrafe Nazionale Studenti sia in capo all'istituto di riferimento per territorio di residenza, si trovano appunto a dover reindirizzare la comunicazione.

Spesso queste famiglie sono oggetto di richiesta da parte della "nuova scuola", di "nulla osta" rilasciato dalla scuola precedente.

Inoltre viene accampata la necessità del procedimento Iscrizione - ritiro - comunicazione di istruzione parentale.

Il tutto appare non organico ed incoerente con la natura dell'istruzione parentale.

Il richiamo alla categoria del "nulla osta" è mutuato dal contesto scolastico dove per un passaggio da una scuola ad un'altra la prima rilascia una certificazione all'indirizzo della scuola di destinazione. Ma questo è coerente al contesto scolastico, per il tipo di rapporti tra le scuole e per la connotazione totalizzante che la scuola ha in sé. Infatti si trova a gestire direttamente una serie di fattori caratterizzanti il/la giovane, con dei risvolti organizzativi e formali che è opportuno trovino un raccordo all'interno del sistema scolastico. Il passaggio da una scuola ad un'altra in istruzione parentale è puramente formale e amministrativo, per cui non serve alcun nulla osta.

E' la famiglia che sceglie e che si assume la gestione e la facoltà di operare, essendo la scuola di nuova destinazione chiamata alla registrazione formale all'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la scuola "d'esame" (se diversa) ad effettuare l'accertamento a valle, sulla base del Progetto educativo-didattico familiare.

In sintesi, le due scuole non hanno rapporti se non attraverso la frequentazione in fasi diverse dell'Anagrafe Nazionale Studente, possono essere logicamente distanti geograficamente come pure per ordine e grado.

L'azione

- Specificare che, nei casi di cambio di scuola di riferimento per territorio di residenza, non è dovuto il nulla osta da parte della scuola precedente
- Specificare che non è lecita la sequenza procedurale iscrizione-disiscrizione-comunicazione di istruzione parentale, bensì va comunicato per conoscenza alla scuola da cui si esce che la competenza della tenuta dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti passa ad altra scuola indicandone gli estremi. La nuova scuola sarà tenuta a prendere atto della comunicazione di istruzione parentale, nei termini in cui è stata

presentata alla scuola di origine, recependo la registrazione già effettuata dalla stessa, apportando la modifica della residenza o di altro che fosse intervenuto.

Fiducioso di un accoglimento favorevole di questi nostri contributi, resto a disposizione e saluto cordialmente.

Puegnago del Garda, 26/10/2023

Sergio Leali
Presidente LAIF a.p.s.
www.laifitalia.it
tel. 3356851926

